



Roma, 9/11/2009

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

8294

N.° DAGL/51398/10.3.1

FAX

A TUTTI I CAPI
UFFICIO LEGISLATIVO

LORO SEDI

Al Ragioniere Generale dello Stato

R O M A

OGGETTO: schema di decreto-legge recante misure straordinarie ed urgenti in materia di rischio idrogeologico.
(PRESIDENZA - AMBIENTE)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri, previo esame del Preconsiglio.

d'ordine del
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE
“MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI
IN MATERIA DI RISCHIO IDROGEOLOGICO”**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per prevenire e fronteggiare tempestivamente, con ulteriori interventi, nuovi pericoli per le aree a grave rischio idrogeologico, per porre in essere adeguate misure di salvaguardia in relazione alle medesime, nonché per dare esecuzione alle previsioni contenute nei piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico;

CONSIDERATO che occorre predisporre un Programma nazionale straordinario di interventi nonché gli strumenti organizzativi adeguati per una sua tempestiva, organica ed articolata attuazione, individuando per tali finalità anche misure straordinarie di carattere amministrativo e finanziario per la realizzazione degli interventi;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1

(Programma nazionale straordinario per il rischio idrogeologico)

1. Allo scopo di realizzare un'organica ed articolata azione di tutela delle aree a rischio idrogeologico presenti su tutto il territorio nazionale, di intervento nelle situazioni a rischio più elevato e di definizione delle misure di salvaguardia da porre in essere in relazione alle medesime, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'esercizio delle competenze e per le finalità di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, predispone, sulla base di quanto riportato nei piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, dei programmi di interventi predisposti dai commissari delegati per le emergenze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 limitatamente agli aspetti attinenti alla materia del presente decreto, di proposte delle regioni, degli enti locali e delle autorità di bacino, nonché di altri elementi idonei a far rilevare uno specifico e concreto rischio idrogeologico, un Programma nazionale straordinario di interventi contenente l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio culturale ed ambientale.
2. Ai fini della predisposizione del Programma di cui al comma 1 è istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una Commissione tecnica per il rischio idrogeologico. Alla disciplina del funzionamento e dell'organizzazione della Commissione e alla nomina dei componenti, tre designati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dei quali assume le funzioni di presidente, uno designato dal Dipartimento per la Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e uno designato della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato – Regioni e Province Autonome, si procede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. La Commissione redige il Programma di cui al comma 1 entro 60 giorni dal proprio insediamento, avvalendosi di una Struttura tecnica di missione, istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, composta da dipendenti e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonché, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e

continuativa, esperti, tra l'altro, nella gestione del rischio idrogeologico ed ambientale, nella tutela delle acque, nella sicurezza delle infrastrutture, nella tutela del patrimonio culturale, nei lavori pubblici e privati e nelle procedure amministrative.

Articolo 2

(Attuazione del Programma nazionale straordinario per il rischio idrogeologico)

1. Per la realizzazione degli interventi, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto adottato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri competenti nonché i Presidenti delle regioni o province autonome interessate, nomina i commissari straordinari, i quali seguono l'andamento degli interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i provvedimenti, nonché curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Nell'espletamento delle suddette attività, e nel caso di particolare complessità delle stesse, il commissario straordinario può essere affiancato da un sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la regione competente. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del commissario straordinario e del sub-commissario individua il compenso e i costi pertinenti alle attività demandate allo stesso, nonché le modalità di corresponsione degli stessi, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 3.
2. Al fine dell'esercizio dei compiti di vigilanza sullo stato di attuazione degli interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico e di difesa del suolo finanziati anche nell'ambito del Programma di cui all'articolo 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale di una Commissione di garanzia, nominata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e formata da tre componenti, due dei quali, fra cui il presidente, scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, o tra gli avvocati dello stato, designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e il terzo designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. La Commissione di garanzia ha accesso ai documenti amministrativi, acquisisce informazioni e dati da tutte le strutture del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; nell'esercizio dei propri compiti anche ispettivi, si avvale, qualora necessario, della collaborazione di altre amministrazioni pubbliche. Con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce i compiti e il funzionamento della Commissione di garanzia, individuando il compenso e le relative modalità di corresponsione, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 3.
3. Le strutture di cui all'articolo 1, nonché ai commi 1 e 2 del presente articolo, si avvalgono, per l'espletamento dei propri compiti, oltre che delle risorse umane e strutturali presenti nella competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un apposito contingente determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, non superiore alle dieci unità di personale, e, ove necessario, di personale esperto in materia di patrimonio culturale su indicazione del Ministro per i beni e le attività culturali. Entro tale contingente possono essere assegnati dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici anche in posizione di comando o collocamento fuori ruolo nonché collaboratori estranei alla pubblica amministrazione, prevedendo in tal caso la corrispondente indisponibilità dei posti in organico per le amministrazioni di origine, in possesso di specifici titoli di studio e professionali, fra cui esperti e consulenti assunti con contratto a tempo determinato.

Articolo 3

(Copertura finanziaria)

1. Per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi e le modalità di finanziamento ed ogni altro connesso adempimento finalizzato all'attuazione degli interventi previsti dal Programma di cui all'articolo 1 che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, si procede, entro 120 giorni dall'insediamento della Commissione di cui all'articolo 1, comma 2, alla conclusione di accordi di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati.

All'attuazione degli accordi di programma provvedono i commissari di cui all'articolo 2 del presente decreto.

2. Agli interventi di cui al presente decreto, per l'importo di 1.000 milioni di Euro si fa fronte a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate con le risorse disponibili destinate a tali scopi dalla programmazione del Fondo stesso, in coerenza con il quadro strategico nazionale 2007-2013. Concorrono altresì al finanziamento degli interventi di cui al presente decreto le somme destinate alla difesa del suolo disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2009 e non ancora impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le risorse di cui ai due periodi precedenti del presente comma sono aggiuntive rispetto a quelle destinate, in misura proporzionale alle prime, dalle Regioni al cofinanziamento degli accordi di programma di cui al comma 1, in coerenza con le destinazioni previste dai rispettivi strumenti di programmazione.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Al fine di scongiurare il ripetersi di eventi drammatici quale, da ultimo, quello verificatosi nella Provincia di Messina, e di assicurare l'efficienza degli interventi di salvaguardia delle aree idrogeologicamente dissestate finanziati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il presente decreto-legge si propone di realizzare un sistema coordinato di interventi volti a salvaguardare l'incolumità delle persone nonché il patrimonio culturale ed ambientale nelle aree a rischio idrogeologico presenti su tutto il territorio nazionale, in coerenza e ad integrazione delle azioni pianificate e programmate in sede di piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, anche individuando strumenti di selezione degli interventi e di coordinamento a livello nazionale della loro esecuzione.

Art. 1.

La disposizione prevede che il Ministero dell'ambiente predisponga con urgenza un apposito "*Programma nazionale straordinario per il rischio idrogeologico*", che consentirà in tempi brevissimi di individuare gli interventi più urgenti per le aree a maggiore rischio idrogeologico presenti sul territorio nazionale e le necessarie misure di salvaguardia, anche sulla base di quanto stabilito nei piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, dei programmi di interventi predisposti dai commissari delegati per le emergenze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 limitatamente agli aspetti attinenti alla materia del presente decreto, nonché delle proposte delle regioni, degli enti locali e delle autorità di bacino e di altri elementi idonei.

A tal fine, sarà istituita una Commissione tecnica per il rischio idrogeologico, composta da rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Dipartimento per la Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato – Regioni e Province Autonome. Si demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la disciplina del funzionamento e dell'organizzazione della Commissione suddetta e la nomina dei suoi componenti.

La Commissione dovrà redigere il Programma entro 60 giorni dal suo insediamento, avvalendosi di una struttura tecnica di missione, istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, composta da personale delle pubbliche amministrazioni e da tecnici individuati dalle regioni o dalle province autonome territorialmente coinvolte, nonché, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione del rischio idrogeologico ed ambientale, nella tutela delle acque, nei lavori pubblici e privati e nelle procedure amministrative.

Art. 2

Al fine di realizzare gli interventi previsti dal Programma nazionale straordinario per il rischio idrogeologico, l'articolo 2 del presente decreto individua due strutture *ad hoc*, rispettivamente con funzioni di attuazione e di vigilanza.

Per quanto riguarda la realizzazione degli interventi, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri competenti ed i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di commissari straordinari, eventualmente coadiuvati da un sub-commissario per le situazioni di rischio idrogeologico di particolare complessità. I Commissari seguono l'andamento degli interventi adottando le opportune azioni di indirizzo e supporto nonché promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. I Commissari emanano eventualmente gli atti e i provvedimenti, nonché curano tutte le attività di competenza delle amministrazioni

pubbliche occorrenti alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Inoltre, al fine dell'esercizio dei compiti di vigilanza sullo stato di attuazione degli interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico, di difesa del suolo e di polizia idraulica e controllo del territorio finanziati, anche nell'ambito del Programma nazionale straordinario per il rischio idrogeologico, si prevede la nomina con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di una Commissione di garanzia formata da tre componenti, due dei quali, fra cui il presidente, sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili e avvocati dello stato, mentre il terzo è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. La Commissione di garanzia ha accesso ai documenti amministrativi, acquisisce informazioni e dati da tutte le strutture del Ministero e si avvale, qualora necessario, della collaborazione di altre amministrazioni pubbliche. Si prevede, inoltre, che con proprio decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisca i compiti e il funzionamento della suddetta Commissione, individuandone altresì il compenso e le relative modalità di corresponsione.

Il comma 3 stabilisce infine che, per l'espletamento dei compiti previsti dal decreto legge in discussione, la struttura tecnica di missione di cui all'articolo 1, i commissari straordinari nonché la Commissione di garanzia si avvalgono, oltre che delle risorse umane e strutturali presenti nella competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un apposito contingente di dieci unità di personale determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del quale fanno parte dipendenti del Ministero ovvero di altre pubbliche amministrazioni nonché collaboratori estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di specifici titoli di studio e professionali, oltre a personale esperto in materia di patrimonio culturale su indicazione del Ministro per i beni e le attività culturali.

Art. 3

L'articolo 3, primo comma, del decreto-legge in proposta prevede la conclusione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso, di appositi accordi di programma, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e di determinare i tempi e le modalità di finanziamento degli interventi previsti dal Programma di cui all'articolo 1, i quali richiedano l'azione integrata di regioni, province, comuni, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici. All'attuazione dei suddetti accordi provvedono i commissari di cui all'articolo 2.

Il comma successivo individua le risorse che concorrono al finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto-legge. In particolare, si prevede che, per l'importo di 1.000 milioni di Euro, si faccia fronte agli interventi medesimi a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate con le risorse disponibili destinate a tali scopi dalla programmazione del Fondo stesso, in coerenza con il quadro strategico nazionale 2007-2013. Inoltre, si stabilisce l'utilizzo, a tali fini, delle somme destinate alla difesa del suolo disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e non ancora impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali risorse sono aggiuntive rispetto a quelle destinate dalle Regioni, in misura proporzionale alle prime, al cofinanziamento degli accordi di programma di cui al comma 1, in coerenza con le destinazioni previste dai rispettivi strumenti di programmazione.